

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 435/10ⁿ



16030 28.05.2019
02.05

Consiglio regionale della Calabria

Proposta di Legge recante:

“Interpretazione autentica dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n.8/2002)”

Approvato *Oni Duvola*

GUSTACAPAZA *[Signature]*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a fornire chiarezza interpretativa sulla normativa riguardante la struttura speciale consiliare, denominata "Ufficio Stampa", di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 8/1996, il quale ultimo ha subito, nel tempo, alcune modifiche che lo hanno reso, in parte, di ambigua lettura e, dunque, di difficile e contrastante applicazione.

In particolare, l'intervento del legislatore del 2005, che si è sostanziato nella mera soppressione dell'ultimo periodo del citato comma 1 "*L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato*", non ha consentito agli uffici amministrativi di individuare l'effettiva *ratio legis*, stante, pure, la carenza di una adeguata relazione di accompagnamento a supporto della proposta di legge, così lasciando, di fatto, all'interprete il difficile compito di dare corpo alla norma in sede di sua attuazione, nel rispetto dei principi generali in materia.

Difatti, gli uffici, di volta in volta, chiamati a darne applicazione hanno manifestato dubbi e incertezze circa la reale portata del sopra detto intervento abrogativo e le possibili ricadute dello stesso sui rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore dell'art. 10, comma 1, della l.r. 8/2005.

Ciò anche a causa di un quadro normativo nazionale altrettanto incerto e incompleto.

Infatti, l'art. 9, comma 5, della legge 150/2000, recante "Disciplina delle attività di comunicazione ed informazione delle pubbliche amministrazioni" rimandava alla contrattazione collettiva, nell'ambito di una speciale area di contrattazione, l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali degli addetti agli Uffici Stampa degli enti pubblici.

Tale individuazione è avvenuta solo dopo a ben 18 anni di distanza da quella previsione, a mezzo dell'art. 18-bis del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali, triennio 2016-2018 del 21 maggio 2018, ma, senza che la stessa sia stata immediatamente e incontestabilmente risolutiva dei problemi interpretativi e applicativi sin qui descritti.

Infatti, nella dichiarazione congiunta n. 8, posta in calce al citato CCNL, le parti, proprio con riferimento all'art. 18-bis "*convengono sull'opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di accordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria.*"

Nel corso di tale lungo periodo di stallo contrattuale, le Regioni, chiamate a operare, hanno colmato tale lacuna con interventi, legislativi e amministrativi, frammentari e, a volte, incoerenti, fornendo un quadro instabile ed eterogeneo.

In tale contesto, pertanto, si colloca il sopra descritto intervento soppressivo del legislatore calabrese del 2005 il quale ha eliminato il limite temporale degli incarichi senza incidere sulla restante parte del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 8/96 che fa salvi i rapporti di lavoro in corso. Il mantenimento di tale inciso e la contestuale eliminazione del limite temporale previgente, pertanto, non poteva che essere inteso quale volontà di quel legislatore di consolidare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro in essere, prescindendo, quindi, da un loro apposito rinnovo in via amministrativa; ciò, anche in considerazione del fatto che se così non fosse stato il legislatore non avrebbe avuto motivo di intervenire sul predetto articolo con la novella del 2005, poiché il contenuto della norma sarebbe rimasto sostanzialmente immutato.

Onde superare le incertezze interpretative sopra descritte, dunque, appare indifferibile intervenire, in via autentica, allo scopo di fugare ogni dubbio, esplicitando l'effettiva *voluntas legis* del 2005 che, ad oggi, come detto, non pare sufficientemente chiara, proprio a causa della poco ortodossa tipologia di tecnica redazionale utilizzata, la quale ultima, come visto, si è sostanziata nella soppressione, *sic et simpliciter*, del più volte citato ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 8/1996.

Tanto premesso, si rappresenta che la presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'art. 1 procede alla sopra detta interpretazione autentica della volontà del legislatore sottesa all'intervento soppressivo contenuto nell'art. 10, comma 1, della l.r. 8/2005.

L'art. 2 contiene l'attestazione della neutralità finanziaria, discendente proprio dalla stessa natura dell'intervento interpretativo *de quo*, che, in quanto tale, è inidoneo a incidere su esercizi finanziari già consolidati.

L'art. 3, infine, prevede un'entrata in vigore anticipata al giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Luogo e data

I proponenti

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Interpretazione autentica dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n.8/2002)”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Retribuzione personale articolo 11 l.r. n.8/1996, comprensiva di oneri riflessi, che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale	C	P	619.762,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Gli oneri finanziari sono determinati dal valore dei contratti in essere con il personale (5 unità) di cui all’articolo 11 della l.r. n.8/1996 per un importo complessivo annuo 619.762,00 comprensivo di oneri riflessi.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

La proposta di legge non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Il costo stimato trova copertura negli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli del Bilancio della Regione Calabria che presentano la necessaria capienza e di seguito riportati:

U1101010704 denominato “Retribuzione in denaro per il personale addetto per il Consiglio regionale - spese obbligatorie”;

U1101010707 denominato “Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente - Spese Obbligatorie”

U1101010708 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Spese Obbligatorie"

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
U1101010704	13.090.483,67	13.090.483,67	13.090.483,67	
U1101010707	5.062.500,00	5.062.500,00	5.062.500,00	
U1101010708	2.679.150,00	2.679.150,00	2.679.150,00	
Totale				

“Interpretazione autentica dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n.8/2002)”

Art. 1

(Interpretazione autentica art. 10, comma 1, l.r. 8/2005)

1. L’articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, recante “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n.8/2002)”, di soppressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 5 febbraio 2019